

— violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 in quanto né le ricorrenti né l'ordine nazionale dei farmacisti i) sarebbero imprese, dato che non esercitano alcuna attività economica o ii) potrebbero essere qualificate associazioni di imprese, dal momento che raggruppano un insieme di membri che non esercitano tutti un'attività economica e non soddisfano i criteri di identificazione di un'associazione di imprese sviluppata dalla Corte nel caso di associazioni professionali incaricate di pubbliche missioni.

Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — Biocaps/Commissione

(Causa T-24/09)

(2009/C 55/89)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Biocaps (Orsay, Francia) (rappresentanti: Y.-R. Guillou, H. Speyart e T. Verstraeten, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione controversa e
- condannare la Commissione alle sue spese e a quelle esposte dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, ente giuridico responsabile della gestione del laboratorio Champagnat Desmoulins Philippakis, chiede l'annullamento della decisione C(2008) 6524 della Commissione, del 29 ottobre 2008, con la quale la Commissione aveva ordinato, a norma dell'art. 21, n. 4, del regolamento n. 1/2003 ⁽¹⁾, al detto laboratorio nonché a tutti gli enti da esso direttamente e indirettamente controllati di sottoporsi ad un'ispezione sulla loro partecipazione a eventuali accordi o pratiche concertate in contrasto con gli artt. 81 CE e/o 82 CE e/o alla loro eventuale attuazione.

Tale comportamento si sarebbe in particolare manifestato sotto forma di decisioni intese ad impedire ai farmacisti o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi di biologia medica, di restringere la loro attività su tale mercato o di escluderle da tale mercato.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente con un unico motivo deduce violazione del principio secondo il quale le decisioni delle istituzioni comunitarie debbono essere indirizzate ad enti dotati di personalità giuridica, in quanto il destinatario della decisione controversa non esisteva più al momento dell'adozione della decisione.

⁽¹⁾ Regolamento CEE del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ordinanza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008 — Groupe Perry et Isibiris/Commissione

(Causa T-132/98) ⁽¹⁾

(2009/C 55/90)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 312 del 10.10.1998.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 18 dicembre 2008 — Fédération nationale du Crédit agricole/Commissione

(Causa T-98/06) ⁽¹⁾

(2009/C 55/91)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 131 del 3.6.2006.